



ISTITUTO COMPRENSIVO di CORINALDO
con sedi staccate di Ostra Vetere e Castelleone di Suasa

Viale Dante, 45 - 60013 CORINALDO (AN)

Tel. 071.67161 – 67005 – Fax 071.7978035

E-mail anic834008@istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivocorinaldo.it

REGOLAMENTO

per la concessione in uso temporaneo di strutture e locali scolastici

Art.1 Finalità, ambito di applicazione e deroghe.

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.

Non si applica il presente regolamento in caso di utilizzo dei soli locali scolastici (aule e palestre) che non prevedano l'uso delle attrezzature di proprietà dell'istituzione scolastica da parte di Associazioni o Enti autorizzati dagli Enti Locali proprietari degli immobili scolastici, previa verifica della compatibilità con le attività didattiche dell'istituzione e ferma restando la responsabilità del Concessionario in caso di danno a cose e/o persone a lui imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. Per la casistica indicata verrà pertanto rilasciato dall'Istituzione Scolastica il nulla-osta.

Art.2 Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, **con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;**
- alla specificità dell'organizzazione, **con priorità a quelle che rivolgono attività formative nei confronti degli alunni della scuola, ad associazioni di volontariato e che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;**
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art.3 Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;

- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della stessa istituzione scolastica;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola;
- prendere visione e rispettare il "Documento di valutazione dei rischi della scuola", che dovrà essere consegnato, per l'apposita lettura, dal Dirigente scolastico al responsabile dell'Ente.

Art. 4 – Responsabilità del concessionario in termini di sicurezza

Il Concessionario dovrà prendere visione e rispettare il "Documento di Valutazione dei rischi della scuola" nell'utilizzo di strumentazioni, sostanze e prodotti di pulizia.

Art. 5 – Ulteriori responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di adeguata polizza assicurativa.

Art.6 – Uso dei locali

L'uso dei locali può essere concesso nei giorni festivi e nei giorni feriali, compatibilmente con le esigenze delle attività didattiche.

Art.7 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Art.8 - Divieti particolari per il concessionario

- E' vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale;
- è vietato fumare.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

Art.9 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere:

1. l'indicazione del soggetto richiedente;
2. il preciso scopo della richiesta;
3. le generalità della persona responsabile;

4. la dicitura seguente “L’ente assume l’impegno di prendere visione e di rispettare le indicazioni presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi della scuola”.

Art.10 - Corrispettivi

Il costo giornaliero dell’utilizzo delle aule e dei laboratori viene determinato in Euro 30,00.

Art.11 - Concessione con onere forfettario o gratuita

Quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale, i locali possono essere concessi gratuitamente o con un contributo forfettario determinato dal Dirigente Scolastico.

La determinazione dell’importo forfettario o la gratuità sarà determinata in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, **con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;**
- alla specificità dell’organizzazione, **con priorità a quelle che rivolgono attività formative nei confronti degli alunni della scuola**
- **al fatto che il concessionario richiedente sia una associazione di volontariato e che opera a favore di terzi, senza fini di lucro;**
- alla qualità ed alla originalità dell’offerta formativa proposta dal concessionario richiedente, particolarmente nell’ambito delle attività culturali,

Art.12 - Revoca

La concessione può essere revocata dal Dirigente scolastico in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica.